

NOTA DI CHIARIMENTO N. 3
Gara d'appalto per lavori cd. "ex Crotti".

Rovereto, 13 luglio 2010

Prot. nr. 5837 SR/NP/la

QUESITO

In merito a specifica richiesta da parte di un'impresa invitata circa la possibilità di ridurre la garanzia fideiussoria bancaria del 50% nel caso di possesso di certificazione di qualità, si precisa quanto segue:

RISPOSTA AL QUESITO

Come specificato al paragrafo 1) della lettera di invito di data 11 giugno 2010, la società TRENTINO SVILUPPO S.p.A. in ottemperanza al disposto dell'art. 54 della Convenzione stipulata con la Provincia autonoma di Trento in data 14 ottobre 2009 pratica 5556 CONV - n. di raccolta 039022, registrata a Trento in data 20 ottobre 2009, n. 1757 ha indetto la gara di appalto di cui trattasi mediante licitazione privata, ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 26/1993, nel rispetto delle regole di pubblicità e delle procedure di affidamento previste dalle norme vigenti nella Provincia autonoma di Trento. Resta inteso che il rinvio - nella gara di appalto - alle norme di carattere pubblicistico inerenti profili diversi dall'aggiudicazione, ha valore esclusivamente pattizio, senza che ciò possa in alcun modo significare e comportare un integrale assoggettamento della Società appaltante alle norme pubblicistiche sull'esecuzione dei lavori ovvero qualificare la medesima Società come amministrazione pubblica o amministrazione aggiudicatrice oppure l'appalto come appalto pubblico.

Ciò premesso, per scelta di merito effettuata dalla Società appaltante sin dal bando di gara di data 30 aprile 2010, in riferimento al quale l'impresa di cui trattasi si è correttamente qualificata, è richiesto ai concorrenti di allegare alla documentazione amministrativa prodotta unitamente all'offerta la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di una **cauzione provvisoria** di importo pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo a base di gara (corrispondenti ad **Euro 97.699,629**) a garanzia della eventuale mancata stipula del contratto di appalto per fatto addebitabile all'impresa appaltatrice in caso di aggiudicazione.

A pena di esclusione, in considerazione della particolare natura privatistica della scrivente società appaltante ed ai fini anche della valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese concorrenti, la costituzione della cauzione dovrà avvenire esclusivamente tramite fideiussione bancaria irrevocabile del tipo a prima richiesta assoluta.



Detta fideiussione bancaria dovrà altresì espressamente contenere una dichiarazione dell'Istituto bancario che attesti l'impegno irrevocabile a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia cauzionale definitiva di cui al successivo punto 8.2, lettera B) della lettera di invito.

Tenuto conto di quanto sopra, non sono ammesse deroghe o limitazioni di importo o percentuale di alcun genere alla fideiussione bancaria.

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.
Il Direttore Generale
dr. Stefano Robol